



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 144 del 27/12/2023

Registro Generale N° 1594 del 27/12/2023

OGGETTO: Attuazione delibera di G.C. 263/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025. Assunzione in servizio per scorrimento graduatoria del concorso pubblico, per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile – categoria C -posizione economica C1 – comparto funzioni locali ed approvazione schema di contratto.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 27/12/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. 263/2023 DI APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) RELATIVO AL PERIODO 2023-2025. ASSUNZIONE IN SERVIZIO PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C -POSIZIONE ECONOMICA C1 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale :

- con deliberazione n. 12 del 23 marzo 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 14 del 27/04/2023;
- con deliberazione n. 15 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 25 del 10 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 55 del 17/03/2023, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 73 del 04/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, del D. Lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione n. 99 del 5/5/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2023-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023, esecutive ai sensi di legge, questa Giunta Municipale ha approvato il PIAO 2023-25 ed in particolare la sezione 3.3 - piano del fabbisogno del personale 2023-2025;
- con nota prot. 36622 del 04/12/2023 è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 per tutte le posizioni previste in programmazione, con esito negativo, giusta nota acquisita agli atti al Prot. 37047 del 07/12/2023;

Posto che questo Ente ha indetto un *concorso pubblico, per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile – categoria C - posizione economica C1 – comparto funzioni locali*, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 775 del 2 settembre 2020;

Posto altresì che con determinazione dirigenziale n. 452 del 05.05.2022, si è stabilito, tra l'altro, di:

- *APPROVARE, per l'effetto, la graduatoria di merito (...), come formulata dalla commissione e risultante dal verbale n. 10 del 13 aprile 2022 (omissis);*
- *DICHIARARE vincitori del concorso pubblico in oggetto il sig. Fanciullo Gianmarco (...), classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito, la sig.ra Di Mitri Paola (...) classificatasi al secondo posto nella graduatoria di merito e la sig.ra Terragno Michela (...) classificatasi al terzo*

posto della graduatoria di merito;

Viste altresì:

- la determinazione n. 453 del 05/05/2022 con la quale sono stati assunti in servizio presso il Comune di Galatone il sig. Fanciullo Gianmarco, la sig.ra Di Mitri Paola e la sig.ra Terragno Michela in qualità di vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile;
- la determinazione n. 1078 del 07/10/2022, attuativa della deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 30/09/2022, con la quale è stato assunto in servizio presso il Comune di Galatone il Sig. Giustizieri Ivan per scorrimento della graduatoria, in qualità di primo candidato idoneo - quarto classificato nella selezione pubblica in argomento;
- la determinazione n. 561 del 23/12/2022 del comune di Castrignano del Capo, acquisita al prot. n. 37471 del 28/12/2022, con la quale il Comune di Castrignano ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato e full-time, a far data dal 27.12.2022, l'ideoneo collocato al quinto posto della graduatoria di Istruttore Contabile approvata dal Comune di Galatone;
- la determina n. 1460 del 29/12/2022, attuativa della delibera di G.C. n. 230 del 28 dicembre 2022, con la quale sono stati assunti in servizio presso il Comune di Galatone i sigg.ri Alberto Fiorello e Stella Angela Solazzo per scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 452 del 05/05/2022, collocati al settimo e ottavo posto della graduatoria in argomento, in seguito a formale rinuncia dell'ideoneo collocato al sesto posto, giusto protocollo n. 0037347 del 27/12/2022;
- la determinazione n. 271 del 19/07/2023 del Comune di Melpignano, comunicata mezzo pec e acquisita al prot. n. 0022177 del 24/07/2023, con la quale è stata comunicata l'assunzione a tempo indeterminato e pieno dell'ideoneo collocato al quindicesimo posto della graduatoria in esame;
- la determinazione n. 827 del 30/11/2023 del Comune di Corigliano d'Otranto, con la quale l'ente ha provveduto ad assumere, a far data dal 01.12.2023, l'ideoneo collocato al nono posto della graduatoria di che trattasi;

Richiamata la deliberazione n. 85/2020/Par della Corte dei conti, che definisce necessario lo scorrimento delle vigenti graduatorie relative ai concorsi pubblici *"sia ai fini di ridurre i tempi ed eliminare i costi della gestione di un nuovo concorso, sia per la tutela delle legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità"* ;

Atteso che, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota prot. n. 1187 del 16/06/2023, la misura introdotta dal D.L. n. 44/2023, come convertito in legge, di modifica all'art. 35, comma 5-ter, 4° e 5° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, è destinata a dispiegare i propri effetti solo con riguardo alle graduatorie dei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 17, comma 1-bis, del medesimo D.L. n. 162/2019, ha inoltre riconosciuto la possibilità agli Enti Locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso (sia da parte della stessa amministrazione che da parte di altri enti);

Preso atto che detta graduatoria è oggetto di ricorso pendente comunicato a questa amministrazione con nota prot. n. 14877/2022;

Visto il parere reso dal Responsabile dell'Avvocatura comunale, giusta nota prot. n. 0027240 del 29/09/2022 con il quale viene precisato tra l'altro che *"La proposizione del ricorso ...omissis... non può in alcun modo*

determinare de plano l'inefficacia della validità della graduatoria di che trattasi. ...omissis... allo stato la graduatoria conserva la sua piena validità ed efficacia in assenza di un atto amministrativo e/o giudiziario di caducazione.”;

Considerato che con Deliberazione di G.C. n. 236 del 04/12/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ex art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 – sottosezione 3.3, con il quale è stato previsto, tra l'altro, la copertura, a valere sull'esercizio 2023, di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile (Area degli Istruttori);

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di procedere alla copertura di due posti di istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato (Area degli Istruttori – ex categoria C) mediante scorrimento della graduatoria di merito del *concorso pubblico per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 – comparto funzioni locali*, approvata con determinazione n. 452 del 05/05/2022;

Visti:

- l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”;*
- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi secondo cui *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (...). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;*
- l'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”;*
- l'art. 91, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 secondo cui *“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti*

- istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*
- *i commi 147-149 dell'articolo 1 della legge 160/2019 che hanno modificato l'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 come di seguito “5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”;*
 - *la Deliberazione n. 85/2020/PAR della Corte dei conti Sezione per la Regione Sardegna che, circa la fattispecie secondo cui “Le graduatorie approvate dall'anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione” specifica che “invero, come anticipato, in seguito alla novella dell'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell'art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, il precedente termine triennale di validità è stato sostituito dall'attuale termine biennale. Sul punto il Collegio non può esimersi dal sottolineare che il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali; la legge di bilancio per l'anno 2020 interviene a modificare l'art. 35, comma 5-ter, del TUPI ma non va ad intaccare la disciplina posta dall'art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione...”. L'antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l'art. 35, comma 5-ter, del TUPI – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, delle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” – e l'art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) è risolta dal principio *lex posterior generalis non derogat priori specialis*. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l'efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l'efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)”;*

Visti altresì:

- *l'art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021 del 16 novembre 2022 rubricato “Contratto individuale di lavoro” secondo cui “1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) Area e profilo professionale di inquadramento; d) stipendio tabellare; e) durata del periodo di prova; f) sede di lavoro; g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. h) Informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 4,*

comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore del 16.09.2021. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 54 del CCNL del 21.05.2018. 5. L'ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento. 6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 53 del CCNL del 21.05.2018. Il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, può prestare attività lavorativa presso altri enti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'ente comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.”;

- l'art. 25 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021 del 16 novembre 2022 rubricato “Periodo di prova” secondo cui “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.”;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 36766 del 05/12/2023, lo scrivente ufficio ha inoltrato apposita richiesta finalizzata ad acquisire la disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato presso questo Ente nei confronti del primo candidato idoneo disponibile, nell'ordine di merito, il quale, con nota di riscontro prot. 0037037 del 07/12/2023, ha comunicato formalmente la rinuncia all'assunzione;
- con successive note prot. n. 0036779 del 05/12/2023 e 0037043 del 07/12/2023, lo scrivente ufficio ha inoltrato apposita richiesta finalizzata ad acquisire la disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato presso questo Ente nei confronti dei due candidati idonei immediatamente successivi, nell'ordine di merito, che, nel termine assegnato per la manifestazione di disponibilità, hanno fatto pervenire riscontro positivo, giuste note protocollo n. 0036805 del 06/12/2023 e 0037436 del 12/12/2023;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di procedere allo scorrimento della graduatoria del *concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile - categoria CI - comparto funzioni locali* e di assumere a tempo pieno e indeterminato:

- la Sig.ra Marra Antonella, generalizzata in atti d'ufficio;
- la Sig. ra Musio Emanuela, generalizzata in atti d'ufficio.

Accertato che la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di facoltà assunzionali;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

Accertato altresì che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;
- nella specie, questo ente soddisfa i parametri prescritti dal decreto in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 dello schema di decreto sopracitato;

Constatato che questo Ente:

- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;
- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999, come desumibile dal prospetto informativo annuale UNIPI e acquisito dalla Regione Puglia;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive 2023-2025, sezione 3 del PIAO 2023-25, giusta deliberazione di GC n. 154 del 28/7/2023, così come aggiornato con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023;
- ha verificato l'assenza di personale in soprannumero, come da attestazioni già rese da ciascun responsabile di settore;
- ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-25, giusta deliberazione di GC n. 154 del 28/7/2023, così come aggiornato con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023;
- ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2023-2025 ex art. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, giusta deliberazione n. 99 del 5/5/2023;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 recante disposizioni in materia di reclutamento di personale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 150/2009;

- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 11/2023.

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa.

D E T E R M I N A

per le ragioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) ASSUMERE** in servizio presso il Comune di Galatone le Sigg.re Marra Antonella e Musio Emanuela per scorrimento della graduatoria del *concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile - categoria C1 - comparto funzioni locali*, approvata con determinazione n. 452 del 05/05/2022, con decorrenza 29 dicembre 2023.
- 2) STABILIRE** che:
 - gli interessati dovranno sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro per la prestazione in oggetto nel termine massimo di 30 giorni dall'assunzione in servizio, secondo lo schema allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti e dichiarati e dell'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - ai predetti, sarà attribuito il profilo professionale di istruttore contabile, area degli istruttori, ex posizione economica C1 e compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali vigente.
- 3) DARE ATTO** che gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura sugli stanziamenti della missione 01/programma 2 del bilancio previsionale finanziario 2023-2025.
- 4) DARE ATTO** altresì che:
 - i candidati dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine stabilito e che la stessa, unitamente a quella acquisita d'ufficio, dovrà risultare idonea ai fini della sottoscrizione del contratto e dell'assunzione in servizio presso l'Ente;
 - in ogni caso, così come previsto dal bando, l'accertata carenza, in qualunque momento, di uno dei requisiti prescritti, cagionerà la decadenza dal posto.
- 5) RIBADIRE** che la mancata assunzione in servizio nella data stabilita dall'Amministrazione Comunale o l'eventuale rinuncia alla stessa, in qualsiasi momento, comporta la decadenza immediata dalla graduatoria.
- 6) DARE ATTO:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

- che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 7) **DEMANDARE** al servizio Risorse Umane la predisposizione dei conseguenti provvedimenti nonché ogni ulteriore adempimento di carattere giuridico ed economico derivante dall'adozione del presente atto.
- 8) **COMUNICARE** il contenuto del presente provvedimento agli interessati e al Segretario Generale.

Galatone, 27/12/2023

IL DIRIGENTE
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
